

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, così come rappresentato, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Pesaro (PU), Strada tra i due Porti n. 48.

..... ANCONA, addi

..... 30/10/2019.....

PER IL CONCESSIONARIO
Il Procuratore Speciale

[Signature]

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Matteo Paroli

[Signature]

IL PRESIDENTE
Rodolfo Giampieri

[Signature]



Validità prorogata fino al 01/04/2021 ai sensi dell'art. 199 comma 3 del D.L. 19/05/2020, n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77

Data 21/04/2021

L'Ufficio Rogante
Avv. Matteo Paroli

[Signature]

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 6/11/19 al n° 1454 serie 1 con l'esazione di euro 200,00
L'Ufficiale Rogante
(Avv. Matteo Paroli)

N. 01-3 del registro
Concessioni - Anno 2018

N. 1526 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO RILASCIO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO CON MODIF.
<input type="checkbox"/>	VARIAZ. INTESTAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Vista l'istanza presentata dalla Lisa Group Srl C.F./P.IVA 04846810283, con sede legale in Pesaro (PU), Via Strada tra i due Porti, 48, prot. n. ARR-970 in data 08.02.2019 per ampliamento dell'atto formale suppletivo n. 01-1/17 del 24.10.2017 con richiesta di concessione di uno specchio acqueo di mq. 1.375,00;
Visto il parere della Capitaneria di Porto di Pesaro, assunto al prot. n. ARR-1931 in data 13.03.2019;
Viste le note prot. n. PAR-1677 in data 09.04.2019 e n. PAR-2159 in data 02.05.2019 con cui questa Autorità ha comunicato il preavviso di rigetto, e conseguente rigetto, della summenzionata istanza;
Viste le osservazioni presentate dalla Lisa Group Srl, nota assunta al prot. n. ARR-3397 in data 23.04.2019, con cui ha domandato il rilascio della concessione demaniale, in via sperimentale, per il periodo 01.11.2019-01.04.2020;
Vista la delibera n. 14 in data 19.06.2019 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 587,96, in data 12.09.2019, richiesto con atto di accertamento n. 01-114/2019 in data 05.09.2019;
Vista la polizza fidejussoria n. 28019976891 emessa in data 02.10.2019 dalla società Tokio Marine Europe S.A., quale deposito cauzionale di € 4.000,00, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;
Vista la polizza assicurativa n. 109737987 emessa in data 10.10.2019 dalla Società Groupama Assicurazioni S.p.a. per un importo assicurato RCT-RCO di € 3.000.000,00 unico, nonché con un importo assicurato di € 500.000,00 per la partita ricorso terzi per la sezione incendio, fulmine e scoppio, vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 04.06.2019 PR_PUUTG_Ingresso_0031555_20190508 B.D.N.A., attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;
Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

codice fiscale 04846810283

a **LISA GROUP SRL**
di occupare **uno specchio acqueo**
della superficie di **metri quadrati 1.375,00**
situato nel **Comune di Pesaro**
e precisamente **in ambito portuale**
allo scopo di **mantenere uno specchio acqueo di mq. 1.375,00 in adiacenza al nuovo molo nord per posizionare n. 3 corpi morti necessario all'ancoraggio di navi da diporto, in via sperimentale**
e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione
Canone dovuto = €. 1.478,76 (153 giorni, dal 01/11/2019 al 01/04/2020, da rivalutare per l'anno successivo in base agli indici ISTAT)
Canone dovuto anno 2019 = €. 587,96 (2 mesi, dal 01/11/2019 al 31/12/2019)
Canone dovuto anno 2020 = €. 890,80 (dal 01/01/2020 al 01/04/2020, da rivalutare in base agli indici ISTAT)
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 5 e giorni 1 dal 01/11/2019 al 01/04/2020.**

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale, nonché ogni altro assenso che sia dovuto per legge da altri soggetti istituzionali competenti.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.

Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

- 4) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 5) Il sottoscritto concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 6) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 7) Qualora dovessero insorgere esigenze di movimentazione di materiali di escavo sui fondali portuali, dovranno essere preventivamente acquisite e validate opportune caratterizzazioni sia del sito di provenienza che quello di destinazione, ai fini del rilascio dei provvedimenti a carattere ambientale, da parte dei competenti organi.
- 8) Dovranno essere messi a punto le manovre e/o accorgimenti atte a scongiurare sversamenti di materiali delle complessive lavorazioni sugli specchi acquei portuali (come ad esempio barriere, sistemi di contenimento, impermeabilizzazioni e/o similari misure).
- 9) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori.
- 10) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, etc.) ove dovuti.
- 11) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 12) Il canone è stato determinato in relazione all'attività cantieristica e con riferimento al vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio - Porto di Ancona e Litorale di Falconara Marittima, Porti di Pesaro, San Benedetto del Tronto, Pescara, Ortona - giusta Ordinanza n. 59 del 30.10.2018. Per gli anni successivi il canone sarà aggiornato con la relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento, e potrà subire modificazioni in seguito agli aggiornamenti degli indici Istat, che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
- 13) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 14) La presente licenza viene sottoscritta dal Sig. Napolitano Roberto nella qualità di procuratore speciale, giusto atto di procura registrato a Padova 1 il 21.03.2016 al n. 3644, allegato alla presente.

PER IL CONCESSIONARIO
Il Procuratore Speciale

.....
